



COMUNE DI MAFALDA

(Provincia di Campobasso)

Via della Fermezza, 5 - c.a.p. 86030 – P.IVA 00225240704 Tel. 0875978135 – Fax 0875978193

E-mail: mafalda@comune.mafalda.it dominio www.comune.mafalda.cb.it

PAI “Governance e accoglienza del Castellelce”

Forniture di attrezzature tecniche necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guardiafiera, Lupara, Mafalda, Montemitro, Palata, San Felice del Molise e Tavenna.

RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI

Quesito n. 1

La scrivente Ditta formula il seguente quesito:

E' obbligatoria la presa visione?

RISPOSTA

In relazione al suddetto quesito si fa rilevare che il punto 7.1.7 del Disciplinare di Gara espressamente recita: “Le Imprese partecipanti sono obbligate a prendere visione dei luoghi di posizionamento dell’ecopunto a controllo remoto da installare nel Comune di San Felice del Molise alla Via Pescara”.

Pertanto le imprese sono obbligate a prendere visione dei luoghi di posizionamento dell’ecopunto, non verrà rilasciato loro alcun attestato di presa visione, ma saranno le stesse a dichiarare di aver preso visione dei luoghi, così come indicato al punto 8 della domanda di partecipazione allegato 1 del Disciplinare di Gara.

Quesito n. 2

La scrivente Ditta formula il seguente quesito:

Relativamente al Mastello da lt. 10, Nella descrizione tecnica si fa riferimento all’applicazione + inizializzazione del TAG, Vi chiediamo a tal proposito di verificare se trattasi di refuso poiché il contenitore da 10 lt è un sottolavello e in quanto tale non viene esposto all’esterno per eventuale rilevazione tramite palmare; per tale motivo il TAG su questa tipologia di contenitore non viene mai installato.

RISPOSTA

In relazione al suddetto quesito si dichiara che effettivamente a causa di un refuso è stato erroneamente previsto il TAG al contenitore da lt 10 ma che proprio per le caratteristiche esposte nel quesito, essendo detto contenitore un sottolavello, non è necessaria l’installazione del TAG su questa tipologia di contenitori.

Quesito n. 3

Per tutti i contenitori viene fatto riferimento alla certificazione di qualità “Plastica seconda vita”, l’istituto IPPR è solo un’associazione privata per la promozione delle plastiche da riciclo. Nella gara di appalto non si può inserire la richiesta obbligatoria del certificato IPPR per la fornitura dei

contenitori in polietilene perché equivale ad un marchio specifico che lede il principio della libera concorrenza. La legge italiana infatti prevede l'iscrizione obbligatoria dei produttori di contenitori in polietilene al Consorzio di filiera POLIECO.

Per questo motivo chiediamo alla Stazione Appaltante che venga accettato una certificazione di qualità equivalente a quella "Plastica Seconda Vita" ovvero un'autocertificazione con percentuale di riciclaggio utilizzato per lo stampaggio dei vari contenitori.

RISPOSTA

Saranno considerate valide anche certificazioni equivalenti a quella "Plastica Seconda Vita"